

Decreto n. 2498

LA RETTRICE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università; di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** il modello AVA 3, approvato con delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01 agosto 2023;
- VISTO** il parere favorevole del Senato accademico del 15 luglio 2026 e del Consiglio di amministrazione del 17 luglio 2026,

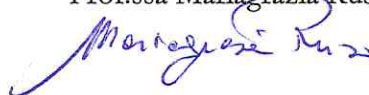
DECRETA

È emanato il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 21 settembre 2026

LA RETTRICE

Prof.ssa Mariagrazia Russo



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT

Indice

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Composizione, nomina, durata e rinnovo
- Art. 3. Compiti e attività
- Art. 4. Presidente
- Art. 5. Organizzazione
- Art. 6. Convocazione e svolgimento delle riunioni
- Art. 7. Pubblicità e verbalizzazione
- Art. 8. Accesso alle informazioni
- Art. 9. Modifiche del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione (di seguito denominato NdV) dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (di seguito denominata UNINT), costituito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e della normativa vigente applicabile alle università non statali.

Art. 2

Composizione, nomina, durata e rinnovo

- 1. Il NdV è composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'UNINT e da un rappresentante degli studenti che non sia componente del Senato accademico né del Consiglio di amministrazione (CdA).
- 2. La loro nomina spetta al CdA su proposta del Presidente del Consiglio stesso.
- 3. I membri del NdV durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
- 4. Ai membri del NdV viene corrisposto un compenso nella misura definita dal CdA. Per i membri è previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni o per partecipare a incontri istituzionali di formazione connessi al loro incarico.

Art. 3

Compiti e attività

- 1. Il NdV opera secondo le modalità prescritte dalla legge e in piena autonomia operativa, svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in merito alla gestione amministrativa dell'UNINT, alle attività didattiche, di ricerca, di terza missione/impatto sociale, agli interventi di sostegno al diritto allo studio, e valuta secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dal MUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Regolamento generale di Ateneo; verifica l'andamento della gestione dell'UNINT e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al CdA.
- 2. Il NdV, nel quadro delle funzioni e dei compiti formalmente assegnati dalla normativa vigente, provvede:
 - a. alla verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base dei criteri definiti dall'ANVUR e degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu | PEC: unint@pec.it

C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012 | Codice SDI: M5UXCR1

h

- b. alla verifica dell'attività di ricerca che si svolge secondo i parametri stabiliti da ANVUR;
- c. alla formulazione di un parere preventivo vincolante, in ordine all'istituzione e all'attivazione di nuovi Corsi di studio, propedeutico alle deliberazioni che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione devono assumere in merito alle proposte di istituzione e attivazione;
- d. alla redazione e all'approvazione della relazione tecnico-illustrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004 e dell'art. 8, comma 4 del d.lgs. 19/2012, a seguito della verifica condotta circa la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio, di cui all'allegato A del D.M. 987/2016;
- e. all'espressione dei giudizi e alla formulazione di pareri agli organi centrali dell'UNINT sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento e sull'accreditamento, presso l'organo competente, dei Corsi di studio di qualsiasi livello e grado nel rispetto della normativa vigente;
- f. allo svolgimento, nel rispetto delle scadenze previste, di tutti gli adempimenti richiesti al NdV di UNINT, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'ANVUR nonché da altri organismi istituzionali.

Oltre a queste attività, il NdV svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta in particolare a:

- valutare l'efficacia complessiva della gestione dell'AQ della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale;
- accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di studio, ecc.) e nell'UNINT nel suo complesso;
- accertare se l'organizzazione dell'UNINT e delle sue articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di studio, ecc.) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato, ossia compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
- accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento iniziale e periodico della Sede e dei Corsi di studio;
- accertare se gli Organi di governo dell'UNINT e dei Corsi di studio tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione paritetica docenti-studenti nella Relazione annuale;
- verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
- formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'UNINT.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto, è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Presidente rappresenta il NdV nei rapporti con l'UNINT, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con gli altri soggetti istituzionali.
3. Il Presidente, per la trattazione di temi specifici o in particolari occasioni, può delegare uno o più membri a rappresentare, in sua vece, il NdV per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto 2.

4. Il Presidente convoca, presiede e coordina le riunioni del NdV, sovrintende al corretto svolgimento dei suoi lavori, cura l'attuazione delle decisioni, disposizioni o provvedimenti collegialmente assunti e ne sottoscrive tutti gli atti.

Art. 5

Organizzazione

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 19 dello Statuto, il NdV si avvale del personale amministrativo messo a disposizione dall'UNINT.
2. Il NdV può avvalersi anche della collaborazione di ogni altra struttura organizzativa dell'UNINT ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della propria attività e, in particolare, di quelle che svolgono funzioni statistiche e di documentazione.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dei processi valutativi inerenti alla didattica, la ricerca, la terza missione/impatto sociale e i servizi resi agli studenti, il NdV può costituire appositi gruppi di lavoro, i cui membri vengono nominati dal Rettore.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, i singoli membri del NdV hanno il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie.
5. Il NdV può convocare per audizioni i responsabili delle diverse unità organizzative dell'UNINT, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
6. Il NdV può chiedere ai responsabili delle varie unità organizzative dell'UNINT, le quali sono tenute a provvedere, la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini della elaborazione di documenti connessi ai propri compiti istituzionali e alle iniziative intraprese ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'UNINT.

Art. 6

Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. Il NdV è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno e ne sovrintende i lavori.
2. In caso di assenza del Presidente, convoca e presiede il NdV il Vicepresidente. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente presiede la riunione il membro più anziano in ruolo e, a parità, di età.
3. Il NdV si riunisce almeno tre volte l'anno, anche in modalità telematica o mista.
4. L'invio della convocazione ai singoli membri, con indicazione dell'ordine del giorno, anche per via telematica, deve avvenire almeno sette giorni prima della seduta e, solo per comprovati motivi di urgenza, tale periodo può essere ridotto.
5. Il NdV può essere convocato in seduta straordinaria qualora almeno 1/3 dei componenti ne faccia motivata richiesta al Presidente, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Affinché il NdV sia validamente costituito e possa quindi operare legittimamente, devono essere presenti almeno due terzi dei suoi componenti. I componenti possono essere presenti anche in teleconferenza o videoconferenza. Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni del NdV possono partecipare, qualora invitati dal Presidente, soggetti esterni.
8. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente in cui vengono riportate le deliberazioni assunte e i termini essenziali del dibattito. Il verbale può essere approvato nella riunione successiva, ovvero seduta stante. Copia del verbale viene inviata a tutti i componenti del NdV. L'ufficio di supporto cura la verbalizzazione.
9. In casi di particolare urgenza, o nei casi in cui sia accertata l'impossibilità, da parte della maggioranza dei membri, di riunirsi in seduta in modalità ordinaria, così come previsto al precedente art. 6, le riunioni del NdV possono svolgersi in modalità telematica, nel rispetto delle modalità di convocazione e del

quorum previsti per le riunioni che si svolgono in modalità ordinaria e previo accertamento dell'identità dei partecipanti. Di tale modalità è necessario dare informazione nella convocazione, con precisazione dell'orario di inizio e dell'orario di chiusura della riunione. Il Coordinatore apre la riunione telematica, inviando a tutti i componenti, all'ora di apertura fissata nella convocazione, un messaggio di posta elettronica con il quale comunica l'apertura della seduta telematica e ricorda il termine previsto per la sua chiusura. Per particolari e motivate esigenze è prevista la possibilità che la riunione telematica si concluda anche a un orario fissato nella giornata successiva a quella di apertura. Il verbale della seduta telematica può essere approvato in successiva seduta o, nei casi richiesti, seduta stante.

Art. 7

Pubblicità e verbalizzazione

1. Il NdV garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando la più ampia pubblicità degli atti prodotti, anche mediante il sito internet dell'UNINT nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Art. 8

Accesso alle informazioni

1. Il NdV ha accesso ai dati e alle informazioni necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni che può richiedere ai Servizi e alle Unità Organizzative dell'UNINT, attraverso l'ufficio amministrativo di supporto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo e i destinatari di tali richieste sono tenuti a trasmettere le informazioni con le modalità e nei tempi previsti dal NdV.

2. È compito dell'UNINT mettere a disposizione le informazioni e garantire la collaborazione necessaria al corretto e proficuo svolgimento dei compiti del NdV, affinché il NdV stesso sia in grado di espletarli correttamente e di rispettare i termini fissati dalle normative di riferimento per la sua operatività.

3. I componenti del NdV hanno il dovere di riservatezza sulle informazioni e sui dati dei quali vengano in possesso in ragione dell'incarico.

Art. 9

Modifiche del regolamento

1. I membri del NdV possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento agli Organi accademici, deliberando a maggioranza assoluta.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.